

## **L.R. Toscana 7-2-2005 n. 28 (ART. 31).**

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti

### **Art. 31**

#### *Esercizio dell'attività.*

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante <sup>(59)</sup>.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 <sup>(60)</sup>.
3. L'esercizio del commercio, disciplinato nel presente articolo, nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime <sup>(61)</sup>.
4. Nel territorio toscano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

---

(59) Il presente comma, già sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 30, L.R. 28 settembre 2012, n. 52, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 71 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.».

(60) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 34, poi così modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 18, L.R. 28 novembre 2011, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Con il regolamento di cui all'articolo 3 la Regione definisce il contenuto della domanda di autorizzazione di cui al comma 1.».

(61) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 12 novembre 2007, n. 55. Il testo originario era così formulato: «3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.».